



Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - mancanza di motivazione – sindacato - contenuti

Descrizione

La valutazione della sufficienza della motivazione va fatta caso per caso e non in astratto e l'anomalia motivazionale si configura non solo quando essa manchi del tutto dal punto di vista grafico ma anche quando, pur essendo formalmente presente, si collochi al di sotto del minimo costituzionalmente imposto dal rispetto dell'art. 111, sesto comma, Cost., e abbia carattere di motivazione apparente per essere connotata dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o dall'aver carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico. Il punto, dunque, non è quantitativo, ma qualitativo. Una motivazione può essere sintetica, ma idonea; e, all'inverso, meramente apparente allorché, al di là della veste formale, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo così alla finalità sua propria che è quella di consentire alle parti, al giudice dell'eventuale grado successivo e a tutti i consociati la comprensione dell'esercizio del potere giurisdizionale (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 53/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Atzeni

Riferimenti normativi

art. 44, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0053 CFA del 21 novembre 2024 (Pro Sambonifacese 1921 - Franchetto Massimo - Franchetto Tommaso/PFI)